

I. 53/1994 - Art.11.Nullità della notifica

I. 53/1994 - Art. 11.Nullità della notifica

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 e succ. mod. Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Art. 11.nullità per mancanza di requisiti

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita' e' rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e' incertezza sulla persona cui e' stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Documenti collegati:

[Notificazione eseguita dall'avvocato - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 20/05/2015](#)

Art. 4 della legge n. 53 del 1994 - Identificazione del notificante - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 20/05/2015 In tema di notificazione ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato

[Notificazione eseguita da avvocato munito di procura ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 04/04/2001](#)

Consegna diretta di copia dell'atto - Requisiti e modalità prescritti - Autorizzazione del consiglio dell'ordine - Previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto da parte dello stesso - Istituzione ed impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia -

fine

I. 53/1994 - Art.11.Nullità della notifica
